

Condizioni generali di contratto di BLS SA per l'acquisto e la manutenzione di hardware

A DISPOSIZIONI GENERALI

1 Ambito di applicazione e validità

- 1.1 Le presenti condizioni generali di contratto (CGC) regolano la stipula, il contenuto e l'esecuzione di contratti per l'acquisto e la manutenzione di prodotti hardware (incl. relativi software operativi)¹.
- 1.2 Sono considerate accettate quando il venditore presenta un'offerta.
- 1.3 Eventuali modifiche e integrazioni devono essere confermate dal venditore per iscritto.

2 Offerta

- 2.1 L'offerta comprensiva di dimostrazione è gratuita, salvo diversa indicazione nella richiesta d'offerta.
- 2.2 Il venditore elabora l'offerta sulla base della richiesta d'offerta dell'acquirente. Se l'offerta differisce dalla richiesta d'offerta dell'acquirente, il venditore lo indica espressamente.
- 2.3 L'offerta è vincolante per il periodo specificato dal venditore. In assenza di tale indicazione, il venditore è vincolato per 3 mesi dalla presentazione dell'offerta.
- 2.4 Nell'offerta il venditore indica l'imposta sul valore aggiunto in modo distinto.

3 Definizioni

Incident: un malfunzionamento che limita o compromette l'usabilità o la disponibilità dell'hardware (incl. software operativo) definita per contratto. Tra questi rientrano anche malfunzionamenti causati da terzi, in particolare attraverso l'interazione con software o altri hardware.

4 Impiego di collaboratori

- 4.1 Per i servizi forniti dai collaboratori del venditore presso le sedi dell'acquirente, il venditore impiega solo collaboratori accuratamente selezionati e debitamente formati; inoltre, sostituisce i collaboratori che non dispongono delle conoscenze specialistiche necessarie o che possono pregiudicare o compromettere l'esecuzione del contratto in altro modo. Egli presta particolare attenzione all'interesse di continuità dell'acquirente.
- 4.2 Per erogare i servizi di cui al punto 4.1, il venditore impiega solo collaboratori che dispongono delle autorizzazioni necessarie per fornire i servizi.
- 4.3 Se il venditore eroga servizi in loco, deve rispettare le prescrizioni aziendali, in particolare il regolamento interno dell'acquirente. In questo contesto, il venditore deve osservare in particolare le direttive aziendali dell'acquirente relative all'utilizzo consentito di Internet e dei servizi e programmi di posta elettronica, nonché alla gestione consentita di hardware e software informatici. In ogni caso, il venditore deve rispettare le disposizioni di sicurezza pertinenti. L'acquirente fornisce tempestivamente le informazioni necessarie. Il venditore estende questi obblighi anche ai suoi collaboratori, subappaltatori, subfornitori e terzi coinvolti.
- 4.4 Le disposizioni del presente punto 4 si applicano anche ad altro personale impiegato dal venditore per l'esecuzione del contratto, in particolare ai liberi professionisti.

5 Ricorso a terzi

- 5.1 Per servizi forniti dai collaboratori del venditore presso le sedi dell'acquirente, il venditore può ricorrere a terzi (es. fornitori, subappaltatori) per erogare i servizi, solo in presenza del previo consenso scritto dell'acquirente. Egli rimane responsabile dell'erogazione dei servizi previsti dal contratto da parte dei terzi coinvolti e del rispetto delle direttive dell'acquirente.

- 5.2 Se non altrimenti concordato, sono escluse sostituzioni.

6 Forniture di ricambi

Il venditore garantisce all'acquirente la fornitura di ricambi per l'hardware per almeno 5 anni dalla consegna o dall'installazione dell'hardware.

B ACQUISTO DI HARDWARE

7 Consegna e installazione

- 7.1 La consegna dell'hardware (incl. relativo software operativo) avviene con la firma della bolla di accompagnamento da parte della persona designata dall'acquirente presso il luogo di adempimento.
- 7.2 Su richiesta dell'acquirente, e a fronte di un compenso a parte, il venditore si occupa dell'installazione dell'hardware (incl. relativo software operativo). Eventuali obblighi di collaborazione/doveri dell'acquirente sono concordati in modo esaustivo nel contratto.

8 Uso del software operativo

Modalità e ambito d'uso del software operativo, che è inseparabile dall'hardware, si basano sull'uso previsto dell'hardware. L'acquirente può rivendere l'hardware a terzi (incl. relativo software operativo) purché rinunci ad utilizzarlo per i propri scopi.

9 Documentazione

- 9.1 Insieme all'hardware, il venditore fornisce all'acquirente la documentazione completa per l'uso (in particolare, manuale d'installazione e manuale d'uso) nelle lingue e nelle quantità definite nel contratto, in formato elettronico o cartaceo.
- 9.2 L'acquirente può copiare, utilizzare e mettere a disposizione di terzi la documentazione per lo scopo previsto dal contratto, se questo è necessario per i servizi dell'acquirente.

10 Istruzione del personale

Se concordato, il venditore fornisce l'istruzione iniziale del personale dell'acquirente, applicando un compenso separato.

11 Prescrizioni d'importazione

Il venditore assicura il rispetto di eventuali limitazioni d'esportazione e importazione dal luogo di origine e di fornitura secondo contratto. Il venditore informa l'acquirente per iscritto rispetto alle limitazioni d'esportazione del paese d'origine.

C MANUTENZIONE E SUPPORTO

12 Contenuto ed estensione della manutenzione

- 12.1 Le prestazioni da fornire sono convenute nel contratto.
- 12.2 Salvo accordi contrattuali diversi, la manutenzione dell'hardware comprende la manutenzione ordinaria (manutenzione preventiva per garantire il corretto funzionamento) e il ripristino (eliminazione di guasti ed errori per ripristinare il corretto funzionamento) attraverso la riparazione e la sostituzione delle parti difettose così come l'installazione di miglioramenti tecnici. Le parti sostituite diventano proprietà dell'acquirente.
- 12.3 Per tutta la durata del contratto il venditore è tenuto a tenere a disposizione materiale di ricambio in ottimo stato e a fornirlo in tempo utile.

13 Supporto

- 13.1 Le prestazioni da fornire sono convenute nel contratto.
- 13.2 Salvo accordi contrattuali diversi, il supporto comprende la consulenza e l'assistenza all'acquirente riguardo all'uso

dell'hardware oggetto del contratto (incl. relativo software operativo).

- 13.3 Se deve fornire prestazioni di supporto, il venditore si impegna a mettere a disposizione un'organizzazione efficiente, informando immediatamente l'acquirente in merito ai canali di comunicazione per le richieste di supporto e alle persone di contatto competenti. Il contratto deve specificare se e come le richieste e le segnalazioni possono essere trasmesse per iscritto, via telefono o elettronicamente.

14 Obblighi di informazione

Il venditore comunica all'acquirente immediatamente per iscritto tutti gli eventi e le circostanze da lui accertate o riconoscibili che pregiudicano o compromettono la manutenzione dell'hardware (incl. il relativo software operativo). Il venditore informa regolarmente l'acquirente in merito ai miglioramenti tecnici dell'hardware (incl. il relativo software operativo).

15 Esecuzione

- 15.1 Il venditore deve informare l'acquirente in merito a fatti e circostanze che rendono la manutenzione e l'assistenza più facile, più economica, più difficile o addirittura impossibile.
- 15.2 L'acquirente concede al venditore il necessario accesso ai suoi locali e fornisce l'alimentazione elettrica e i collegamenti alla rete di dati come concordato.
- 15.3 Il venditore rispetta le prescrizioni aziendali dell'acquirente, in particolare le norme di sicurezza e il regolamento interno.

16 Documentazione e rapporto

- 16.1 Il venditore aggiorna la documentazione relativa all'hardware (incl. relativo software operativo), secondo necessità.
- 16.2 A conclusione dei lavori di manutenzione il venditore redige un rapporto su cui entrambe le parti devono apporre un visto. Il rapporto indica l'orario e la data esatta dell'inizio della manutenzione, l'hardware esaminato o le parti/componenti sostituite, e la durata dell'intervento. Il rapporto di manutenzione deve anche fornire informazioni sull'orario e sulla data della segnalazione del guasto, l'orario del ripristino della capacità operativa e il guasto o la causa del guasto. Questa disposizione non si applica alla manutenzione da remoto.

17 Periodo di disponibilità, tempo di reazione e risoluzione dei guasti

- 17.1 Durante il periodo di manutenzione stabilito nel contratto, il venditore riceve segnalazioni relative a guasti e richieste attraverso i canali di comunicazione concordati. I servizi garantiti nel periodo di disponibilità devono essere stabiliti nel contratto in termini di modalità ed entità.
- 17.2 Il tempo di reazione (o tempo d'intervento) indica il periodo in cui il venditore deve iniziare ad analizzare e a risolvere il guasto dal momento in cui riceve la relativa segnalazione. Durante il periodo di disponibilità, il venditore inizia ad analizzare e risolvere i guasti il più velocemente possibile, ma al più tardi entro il tempo concordato nel contratto. Su richiesta dell'acquirente e contro compenso separato, il venditore prosegue i suoi interventi anche al di fuori del periodo di disponibilità.
- 17.3 Il tempo di risoluzione dei guasti indica il periodo massimo dal momento in cui il venditore riceve la segnalazione di un guasto al momento in cui lo risolve. Questo tempo è indicato nel contratto.
- 17.4 Il venditore comunica all'acquirente la risoluzione del guasto.

- 17.5 **Se il venditore non rispetta periodo di disponibilità, tempo di reazione e risoluzione dei guasti ai sensi dei punti 17.1–17.4, è tenuto a corrispondere all'acquirente una pena convenzionale, a meno che non provi di non avere colpa. Se non altrimenti concordato, la pena convenzionale ammonta a CHF 500.– per ogni ora di ritardo, per un massimo annuale dal momento della violazione di CHF 50 000.– per caso. Il pagamento della pena convenzionale non esenta dal rispet-**

to delle disposizioni dei punti 17.1 – 17.4, tuttavia la pena convenzionale viene dedotta dal risarcimento.

18 Inizio e durata delle prestazioni di manutenzione e supporto

- 18.1 Salvo diversa indicazione nel contratto, questo entra in vigore al momento della firma delle due parti. Esso viene stipulato per un periodo determinato o indeterminato.
- 18.2 Se la manutenzione è stabilita con durata indeterminata, essa può, salvo accordi contrari, essere disdetta per iscritto dall'acquirente alla fine di un mese civile, mentre il venditore può disdirlo non prima che siano trascorsi cinque anni. La disdetta può interessare anche solo singole parti del contratto. Salvo accordi diversi, il termine di disdetta è stabilito a 12 mesi per il venditore e a 3 mesi per l'acquirente.
- 18.3 Entrambe le parti si riservano in qualsiasi momento il diritto di disdetta senza preavviso per motivi gravi. Per importanti motivi si intendono in particolare:

- il verificarsi di eventi o circostanze che rendono irragionevole la prosecuzione del rapporto contrattuale per la parte disdidente, in particolare la violazione persistente o ripetuta di obblighi contrattuali sostanziali;
- la pubblicazione ufficiale della dichiarazione di fallimento o della moratoria concordataria per una delle due parti.

19 Conseguenze della cessazione del contratto

Le parti definiscono nel contratto quali risorse, dati e documenti messi a disposizione nell'ambito del rapporto contrattuale devono essere restituiti alla controparte o distrutti al termine del rapporto contrattuale ed entro quale termine.

D DISPOSIZIONI COMUNI

20 Luogo d'esecuzione e passaggio di benefici e rischi

- 20.1 L'acquirente definisce il luogo d'esecuzione. Se non altrimenti concordato, il luogo d'esecuzione corrisponde al luogo di consegna dell'hardware (incl. il relativo software operativo).
- 20.2 Benefici e rischi passano all'acquirente a seguito della consegna e dell'installazione.

21 Indennità

- 21.1 Se non diversamente concordato nel contratto, il venditore fornisce i servizi a prezzi fissi. Il compenso è corrisposto una tantum o in modo ricorrente.
- 21.2 Il compenso pattuito copre tutte le prestazioni necessarie per la corretta esecuzione del contratto. Il compenso copre in particolare anche il trasferimento dei diritti di proprietà dell'hardware, eventuali servizi di manutenzione e supporto concordati, la concessione di tutti i diritti d'uso sul relativo software operativo, i costi di documentazione, i costi dell'istruzione iniziale, le spese, i costi per imballaggio, trasporto, assicurazione e scarico, le tasse di smaltimento anticipate, nonché tutti gli oneri pubblici (es. imposta sul valore aggiunto, diritti doganali). I singoli elementi di costo devono essere indicati separatamente nell'offerta.
- 21.3 Il pagamento è dovuto alla consegna dell'hardware con il relativo software operativo o alla sua installazione, salvo piano di pagamento definito nel contratto.
- 21.4 La data di scadenza del pagamento e la periodicità della fatturazione per la manutenzione sono stabilite nel contratto.
- 21.5 Quando il compenso è dovuto, il venditore emette la relativa fattura. L'imposta di valore aggiunto deve essere indicata in modo distinto.
- 21.6 Salvo accordi diversi, le fatture sono pagabili entro 30 giorni dalla data della fattura.

- 21.7 Se si concordano pagamenti parziali (acconti e pagamenti rateali), l'acquirente può richiedere una garanzia al venditore.
- 21.8 Se il venditore riduce i prezzi di listino per le sue prestazioni prima della consegna, il compenso viene adeguato di conseguenza.
- 21.9 Salvo accordi contrattuali diversi, il venditore può chiedere un adeguamento giustificato dell'indennità ricorrente per l'inizio dell'anno civile successivo, con un preavviso di tre mesi, ma non superiore all'evoluzione dell'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo.
- 22 Tutela della riservatezza**
- 22.1 Le parti trattano con la massima riservatezza tutti i fatti e le informazioni che non siano manifesti o di dominio pubblico. In caso di dubbio, i fatti e le informazioni devono essere trattati con riservatezza. Le parti si impegnano altresì a prendere tutte le precauzioni economicamente accettabili, nonché possibili dal punto di vista tecnico e organizzativo, affinché i fatti e le informazioni confidenziali siano protetti efficacemente contro ogni accesso e presa di conoscenza da parte di terzi non autorizzati.
- 22.2 Quest'obbligo di riservatezza è già vigente prima della stipula del contratto e vale anche dopo la fine del rapporto contrattuale.
- 22.3 La trasmissione di informazioni confidenziali da parte dell'acquirente all'interno del proprio gruppo o a terzi consultati non costituisce alcuna violazione dell'obbligo di riservatezza. Per il venditore ciò è applicabile nella misura in cui tale trasmissione sia necessaria per l'adempimento del contratto o se le disposizioni del contratto sono trasmesse all'interno del gruppo. Sono considerate società del gruppo le società che l'acquirente controlla direttamente (filiali) o indirettamente (filiali di secondo livello) al momento della stipula del contratto, dove per controllo si intende una partecipazione al capitale superiore al 50%. Anche BLS Netz AG è considerata una società del gruppo.
- 22.4 Senza il consenso scritto dell'acquirente, il venditore non può pubblicizzare la collaborazione presente o passata con l'acquirente, e non può indicare l'acquirente tra le referenze.
- 22.5 Le parti estendono l'obbligo di riservatezza anche ai propri collaboratori, subappaltatori, subfornitori e terzi coinvolti.
- 22.6 **Se una delle parti contraenti viola il suddetto obbligo di riservatezza è tenuta a corrispondere alla controparte una pena convenzionale, a meno che non provi di non avere colpa. La pena convenzionale è pari al 10% del compenso annuale o del compenso complessivo, nel caso di un compenso unico, per un massimo di CHF 50 000.– per caso. Il pagamento della pena convenzionale non esenta dall'obbligo di riservatezza, tuttavia viene dedotta da un eventuale risarcimento.**
- 23 Mora**
- 23.1 In caso di violazione delle scadenze fissate per contratto (operazioni con data di scadenza), le parti cadono direttamente in mora, nei restanti casi dopo sollecito.
- 23.2 **Se il venditore cade in mora, deve corrispondere una pena convenzionale, a meno che non provi di non avere colpa. La mora ammonta all'1 per mille per ogni giorno di ritardo, ma ad un massimo del 10% del compenso totale nel caso di servizi a tantum o del compenso per 12 mesi nel caso di servizi ricorrenti. Inoltre, è dovuta anche quando i servizi sono accettati con relativa riserva. Il pagamento di questa pena convenzionale non esenta il venditore dal rispetto dei propri obblighi contrattuali. La pena convenzionale viene dedotta da un eventuale risarcimento.**
- 24 Garanzia**
- 24.1 Il venditore garantisce di consegnare l'hardware (incl. il relativo software operativo) con tutte le proprietà concordate, garantite e assunte in buona fede per l'uso conforme a quanto disposto, e che queste rispettano le prescrizioni di legge pertinenti.
- 24.2 Inoltre, il venditore assicura che i servizi erogati presentano le caratteristiche concordate e garantite, nonché le caratteristiche che l'acquirente potrebbe presupporre in buona fede anche senza un accordo speciale.
- 24.3 Il venditore offre una garanzia di 24 mesi dalla consegna o installazione dell'hardware (incl. il relativo software operativo) o dal ricevimento dei servizi erogati interamente come da contratto. Durante il periodo di garanzia, il ricorso in garanzia per vizi è possibile in qualsiasi momento. Anche dopo la scadenza del periodo di garanzia, il venditore è tenuto a soddisfare le richieste derivanti dai seguenti diritti dell'acquirente per i vizi, purché i vizi siano stati notificati per iscritto entro il periodo di garanzia.
- 24.4 Il venditore garantisce che l'hardware soddisfa le prescrizioni legali e le norme UE pertinenti.
- 24.5 Il venditore garantisce di avere tutti i diritti per erogare i suoi servizi secondo quanto previsto dal contratto. In particolare, è autorizzato a vendere il software operativo fornito con l'hardware e a concedere all'acquirente i diritti d'uso.
- 24.6 In caso di vizio, l'acquirente può scegliere di richiedere l'eliminazione dei vizi, la fornitura di un hardware integro (incl. il relativo software operativo) o la deduzione dal compenso corrispondente al valore ridotto. In caso di vizi sostanziali, l'acquirente può recedere dal contratto.
- 24.7 Se l'acquirente esige l'eliminazione dei vizi o una fornitura sostitutiva, il venditore elimina il vizio entro i termini indicati, assumendosi i costi derivanti.
- 24.8 Se il venditore non ha portato a termine con successo l'eliminazione dei vizi o la fornitura sostitutiva, l'acquirente può, a sua discrezione:
- fare richiesta di una deduzione dal compenso corrispondente al valore ridotto;
 - chiedere, se il venditore è autorizzato alla relativa emissione, la restituzione dei documenti necessari e adottare direttamente le misure necessarie o farle eseguire da una terza parte a spese e a rischio del venditore;
 - recedere dal contratto.
- 24.9 I servizi di manutenzione del venditore durante il periodo di prescrizione sono considerati eliminazione dei vizi, se il venditore non dimostra il contrario.
- 24.10 In caso di danni causati da un vizio, il venditore è responsabile anche del relativo risarcimento ai sensi del punto 26.
- 25. Violazione di diritti di protezione**
- 25.1 Il venditore si difende immediatamente da rivendicazioni di terzi per violazione dei diritti di protezione a proprie spese e a proprio rischio. Se una terza parte avvia un procedimento legale contro il venditore, quest'ultimo deve informare immediatamente per iscritto l'acquirente.
- 25.2 Se il terzo fa valere le pretese direttamente contro l'acquirente, il venditore partecipa alla controversia alla prima richiesta dell'acquirente secondo le possibilità del codice di procedura pertinente. Il venditore è tenuto ad assumersi tutte le spese (incl. prestazioni di risarcimento) sostenute dall'acquirente a causa della controversia e di un'eventuale risoluzione extragiudiziale della vertenza. In caso di un accordo extragiudiziale, il venditore si assume il pagamento concordato a tale terzo solo se previamente concordato.
- 25.3 Se l'uso dell'hardware dovuto per contratto (incl. il relativo software operativo) o il godimento dei servizi sono impediti totalmente o parzialmente all'acquirente a causa di rivendicazioni di diritti di protezione, il venditore può scegliere di sostituire l'hardware dovuto (incl. il relativo software operativo) con un altro o di modificare i suoi servizi in modo che non violino diritti di terzi e soddisfino comunque l'entità delle prestazioni stabilite per contratto, oppure di procurarsi a proprie spese una licenza da terzi. Se il venditore non adotta nessuna di queste opzioni entro un periodo di tempo adeguato, l'acquirente può recedere dal contratto con effetto immediato. Il venditore deve indennizzare l'acquirente nel quadro delle disposizioni al punto 26. Se l'acquirente è responsabile della violazione del diritto di protezione, sono escluse rivendicazioni nei confronti del venditore.

26 Responsabilità

- 26.1 Le parti sono responsabili di tutti i danni causati alla controparte, se non possono dimostrare di non avere colpa. La responsabilità per danni alle persone è illimitata. In ogni caso, la responsabilità è limitata al danno effettivo e provato. Se non altrimenti previsto dal contratto, la responsabilità per colpa lieve ammonta al massimo a CHF 1 milione per contratto. La responsabilità per la perdita di profitto è esclusa.
- 26.2 Ai sensi del punto 26.1, le parti rispondono della propria condotta e della condotta dei loro collaboratori e di altre persone ausiliarie nonché di terzi da loro coinvolti per l'esecuzione del contratto (es. fornitori, subappaltatori, sostituti).
- 26.3 Il venditore dispone di un'assicurazione di responsabilità civile di importo pari ad almeno CHF 5 milioni per sinistro all'anno per danni a persone, cose e per eventuali danni patrimoniali da essi derivanti.

27 Protezione e sicurezza dei dati

- 27.1 Le parti contraenti si impegnano a rispettare le disposizioni della Legge federale sulla protezione dei dati. Esse si impegnano a prendere le precauzioni economicamente ragionevoli, nonché possibili a livello tecnico e organizzativo, affinché i dati emersi nel corso dello svolgimento del contratto siano protetti efficacemente contro ogni presa di conoscenza da parte di terzi non autorizzati.
- 27.2 I dati personali possono essere elaborati per lo scopo e nella misura richiesti per l'adempimento e l'esecuzione del contratto. In questa misura e per questo scopo, i dati personali possono essere trasmessi anche a un'impresa collegata a una delle parti contraenti, in Svizzera o all'estero, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla Legge svizzera sulla protezione dei dati.
- 27.3 Le parti estendono questi obblighi anche ai propri collaboratori, subappaltatori, subfornitori e terzi coinvolti per l'adempimento del contratto.

28 Cessione e costituzione in pegno di crediti

I crediti dovuti al venditore non possono essere ceduti o costituiti in pegno al di fuori del gruppo senza il consenso scritto dell'acquirente.

29. Disposizioni in materia di protezione del lavoro, condizioni di lavoro, parità salariale fra donna e uomo e corporate social responsibility

- 29.1 Per le prestazioni in Svizzera, il venditore si impegna a garantire le disposizioni di protezione del lavoro e le condizioni di lavoro presso il luogo della prestazione nonché la parità salariale fra donna e uomo. Per le prestazioni all'estero, il venditore si impegna a rispettare le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).
- 29.2 BLS SA ha l'obbligo di fornire una relazione annuale sugli aspetti extrafinanziari ai sensi dell'art. 964a e segg. CO. L'azienda e le società a essa affiliate (compresa BLS Netz AG) sono soggette agli obblighi di due diligence e di rendicontazione in materia di minerali e metalli provenienti da aree di conflitto e di lavoro minorile ai sensi dell'art. 964j e segg. CO. Il venditore si impegna a fornire le informazioni richieste da BLS ai fini dell'adempimento di tali obblighi in modo completo e per iscritto entro il termine stabilito e a rispettare egli stesso i suddetti obblighi, nella misura in cui ne è soggetto.
- 29.3 **In caso di violazione di tali obblighi, il venditore corrisponde una pena convenzionale all'acquirente. La pena convenzionale corrisponde al 10% del compenso annuale o dell'intero compenso, in caso di compenso unico, per ogni caso e ha un importo minimo di CHF 3000.– e un importo massimo di CHF 100 000.–.**

30 Garanzia di integrità

- 30.1 Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per evitare episodi di corruzione, in particolare affinché non vengano offerti o accettati benefici o altri vantaggi.
- 30.2 **In caso di mancato rispetto di quest'obbligo, il venditore deve corrispondere una pena convenzionale all'acquirente. La pena convenzionale corrisponde al 10% dell'intero**

compenso per violazione, per un importo minimo di CHF 3000.–.

- 30.3 Il venditore riconosce che generalmente una violazione porta all'annullamento di qualsiasi aggiudicazione e alla risoluzione anticipata del contratto per motivi validi da parte dell'acquirente.

31 Modifiche al contratto, contraddizioni e invalidità parziale

- 31.1 Qualsiasi modifica o aggiunta al presente contratto, così come la sua sospensione, necessitano della forma scritta.
- 31.2 In caso di contraddizioni tra le disposizioni, si applica il seguente ordine di priorità: contratto, CGC, richiesta d'offerta, offerta.
- 31.3 Se singole disposizioni del contratto risultassero giuridicamente non valide o illegali, ciò non comprometterà la validità del contratto in sé. In tal caso la disposizione in questione dovrà essere sostituita da una disposizione valida e il più possibile equivalente sotto l'aspetto economico.

32 Diritto applicabile e foro competente

- 32.1 Si applica esclusivamente il diritto svizzero.
- 32.2 Sono espressamente escluse le disposizioni della «Convenzione di Vienna sulla compravendita» (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, stipulata a Vienna l'11 aprile 1980).
- 32.3 Il foro competente esclusivo è Berna.

¹ Per la produzione di software individuali, si applicano le CGC per l'acquisto e la manutenzione di software individuali.